



*Questo testo è una versione provvisoria.
Fa stato unicamente la versione pubblicata
nel Foglio federale.*

Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OImM)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 197 numero 15 della Costituzione federale¹,
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un'imposta integrativa determinata sulla base degli utili delle loro unità operative, che:

- a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);
- b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

² La valutazione dell'appartenenza fiscale è disciplinata negli articoli 50–52 della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta (LIFD).

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, le «Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» del 14 dicembre 2021³ dell'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'OCSE/G20 («prescrizioni modello GloBE») si applicano direttamente all'imposta integrativa internazionale e per analogia all'imposta integrativa svizzera.

² L'articolo 9.3.5 delle prescrizioni modello GloBE non è applicabile.

RS ...

¹ RS 101

² RS 642.11

³ Le prescrizioni modello GloBE sono consultabili gratuitamente all'indirizzo www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf.

³ Le prescrizioni modello GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁴ e le pertinenti normative dell'OCSE/G20.

⁴ Nell'applicazione delle prescrizioni modello, la Svizzera è considerata come «implementing jurisdiction» ai sensi degli articoli 2.1, 2.4, 2.6, 6.5, 8, 9.3.5, 9.4.1 e 10.1.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 3 Unità operative

Sono considerate unità operative le «constituent entities» secondo l'articolo 1.3.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 4 Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture

Se un titolare di partecipazioni in joint venture rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE, ai fini dell'imposta integrativa svizzera la joint venture secondo l'articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE e le sue unità operative sono considerate come gruppo di imprese a sé stante.

Capitolo 2: Unità operative assoggettate

Art. 5

¹ L'unità operativa fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE all'imposta integrativa internazionale secondo l'«Income Inclusion Rule» (IIR) è anche assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR.

² Se in Svizzera non è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR alcuna unità operativa o vi è assoggettata più di un'unità operativa, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR:

- a. l'unità operativa con l'utile netto medio più elevato dei tre esercizi precedenti, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni;
- b. in assenza di un utile netto secondo la lettera a, l'unità operativa con il capitale proprio medio più elevato dei tre esercizi precedenti.

³ Nel caso di una joint venture secondo l'articolo 4 è assoggettata all'imposta integrativa svizzera l'unità operativa capogruppo appartenente fiscalmente alla Svizzera. L'ordine di assoggettamento è retto dal capoverso 2.

⁴ Se un gruppo di imprese contesta l'obbligo di assoggettamento all'imposta integrativa in Svizzera, un'unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese può esigere dall'amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa una decisione in merito alla sussistenza del proprio obbligo di

⁴ Il commentario è consultabile gratuitamente all'indirizzo www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf.

assoggettamento all'imposta integrativa. La decisione è impugnabile con ricorso secondo l'articolo 24.

Capitolo 3: Responsabilità solidale, oneri giustificati dall'uso commerciale

Art. 6 Responsabilità solidale

Per l'imposta integrativa rispondono solidalmente tutte le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese

Art. 7 Oneri giustificati dall'uso commerciale

L'imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall'uso commerciale ai fini delle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni.

Capitolo 4: Imposta integrativa svizzera

Art. 8 Campo di applicazione

¹ Sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera gli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro.

² Se la Giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d'affari annua consolidata, gli utili delle sue unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all'imposta integrativa svizzera.

³ Gli utili di un'unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla Giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.

Art. 9 Calcolo

L'imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello GloBE; per analogia sono applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello. Nel calcolo secondo l'articolo 5.2.3 delle prescrizioni modello GloBE l'imposta integrativa svizzera non viene dedotta.

Capitolo 5: Imposta integrativa internazionale

Art. 10 Campo di applicazione

¹ L'imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui

società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro.

² Conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE concernenti l'IIR, l'imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un'altra Giurisdizione fiscale:

- a. la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente alla Svizzera; o
- b. di cui una società diversa dalla società madre capogruppo appartiene fiscalmente alla Svizzera e i cui utili non sono assoggettati a un'IIR estera.

³ Conformemente agli articoli 2.4 e 2.5 delle prescrizioni modello GloBE concernenti l'UTPR, l'imposta integrativa internazionale è applicabile agli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un'altra Giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente a sua volta a un'altra Giurisdizione fiscale, se almeno un'unità operativa del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e gli utili delle unità operative estere interessate non sono assoggettati a un'IIR estera.

Art. 11 Calcolo

L'imposta integrativa internazionale è calcolata conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello GloBE; sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello GloBE.

Capitolo 6: Imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative

Art. 12

¹ L'imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole unità operative proporzionalmente alla somma dell'imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste unità operative. A tale scopo si calcolano le imposte determinanti, l'utile determinante così come l'utile eccedente per ogni unità operativa sulla base della chiusura contabile singola conforme alle prescrizioni modello GloBE.

² Se un'imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, la somma dell'imposta integrativa deve essere imputata alle unità operative proporzionalmente all'utile determinante delle singole unità operative.

³ La somma dell'imposta integrativa internazionale applicata secondo l'UTPR viene imputata alle unità operative secondo i criteri previsti dall'articolo 2.6 delle prescrizioni modello GloBE.

⁴ Se un'unità operativa dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, l'imposta integrativa viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

Capitolo 7: Ripartizione del gettito lordo

Art. 13

¹ Il gettito lordo dell'imposta integrativa svizzera su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall'imposta sull'utile conformemente all'articolo 56 LIFD⁵, assoggettate all'imposizione minima secondo le prescrizioni modello GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.

² Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all'appartenenza fiscale delle unità operative cui è stata imputata l'imposta integrativa. Se un'unità operativa dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all'imputazione a tali oggetti dell'imposta.

Capitolo 8: Procedura

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 14

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–173 LIFD⁶ concernenti la procedura sono applicabili per analogia.

Sezione 2: Competenza territoriale

Art. 15

¹ Gli articoli 105–108 LIFD⁷ non sono applicabili.

² L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa tassa l'imposta integrativa delle unità operative che appartengono fiscalmente al Cantone all'inizio dell'esercizio.

³ Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo l'articolo 24.

⁴ L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dalle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e dall'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa.

⁵ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

⁵ RS 642.11

⁶ RS 642.11

⁷ RS 642.11

Sezione 3: Sistema d'informazione dell'imposta integrativa

Art. 16 Organizzazione, contenuto

¹ Per attuare l'imposizione minima le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione.

² Nel sistema possono trattare dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

³ La Confederazione predispose un portale per accedere al sistema d'informazione.

⁴ Il sistema d'informazione serve in particolare a:

- a. alla tenuta di un elenco centrale dell'imposta integrativa delle unità operative assoggettate all'imposta integrativa;
- b. alla presentazione alle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell'imposta integrativa così come di altre notificazioni delle unità operative assoggettate all'imposta integrativa;
- c. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa;
- d. allo scambio di informazioni tra le unità operative assoggettate all'imposta integrativa e le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa.

⁵ Il sistema d'informazione contiene segnatamente i seguenti dati:

- a. le dichiarazioni dell'imposta integrativa, inclusi gli allegati;
- b. le decisioni di tassazione;
- c. la ripartizione del gettito lordo dell'imposta integrativa tra i Cantoni e la Confederazione;
- d. le unità operative all'estero.

⁶ L'elenco centrale dell'imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle unità operative assoggettate all'imposta integrativa:

- a. la ditta;
- b. la sede;
- c. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- d. le persone autorizzate a rappresentare le unità operative.

⁷ Le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e l'AFC utilizzano sistematicamente l'IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

⁸ L'articolo 112a LIFD⁸ non è applicabile.

⁸ RS 642.11

Art. 17 Diritti di trattamento

¹ L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa competente per la tassazione può trattare i dati nel sistema d'informazione per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza.

² L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa può elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.

³ Le amministrazioni cantionali dell'imposta integrativa non competenti per la tassazione possono esaminare:

- a. l'elenco dell'imposta integrativa;
- b. i dati delle unità operative di un gruppo di imprese nella misura in cui dispongono di unità operative o di oggetti dell'imposta di tale gruppo di imprese.

⁴ L'AFC può trattare i dati del sistema d'informazione per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza.

⁵ L'AFC può elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.

Art. 18 Obblighi dell'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa

¹ Un'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d'informazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa.

² Deve presentare i suoi dati per via elettronica.

³ Quando il suo obbligo fiscale cessa, l'unità operativa deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d'informazione dell'imposta integrativa.

Sezione 4: Tassazione**Art. 19** Termini per la dichiarazione dell'imposta integrativa

¹ L'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell'imposta integrativa all'amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio; la prima dichiarazione dal momento in cui il gruppo di imprese entra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.

² L'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione o la presenta incompleta viene sollecitata dall'amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa a rimediarsi entro un congruo termine.

Art. 20 Diritti di voto del gruppo di imprese

Se le prescrizioni modello GloBE prevedono diritti di voto per il gruppo di imprese, questi devono essere esercitati dall'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa unitamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa.

Art. 21 Obbligo di informare delle unità operative dello stesso gruppo di imprese

Su richiesta delle amministrazioni cantonali competenti per l'imposta integrativa le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell'imposta integrativa.

Art. 22 Disposizioni speciali per la decisione di tassazione

L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa tassa l'imposta integrativa svizzera, l'IIR e l'UTPR con decisioni separate.

Sezione 5: Reclamo e ricorso**Art. 23** Reclamo

¹ Il reclamo presentato dall'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa e dell'AFC, al Tribunale amministrativo federale.

² L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa e l'AFC possono ricorrere contro ogni decisione di tassazione.

³ Il termine di opposizione per ricorrere secondo il capoverso 2 è di:

- a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione notificate all'amministrazione ricorrente;
- b. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione all'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa, negli altri casi.

Art. 24 Ricorso

¹ Gli articoli 140–145 LIFD⁹ sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta o un'altra autorità cantonale non sono applicabili.

² La decisione su reclamo pronunciata dall'amministrazione cantonale può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale. Anche l'AFC ha diritto di interporre ricorso.

³ Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impuginate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

⁹ RS 642.11

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS 173.110

Sezione 6: Inventario

Art. 25

Gli articoli 154–159 LIFD¹² sull'inventario non sono applicabili.

Sezione 7: Scadenza e condono dell'imposta

Art. 26 Scadenza

¹ L'articolo 161 capoversi 1 e 2 LIFD¹³ sulla scadenza dell'imposta non è applicabile.

² L'imposta integrativa diventa esigibile allo scadere dei termini per la dichiarazione dell'imposta integrativa secondo l'articolo 19 capoverso 1.

Art. 27 Condono

Gli articoli 167–167g LIFD¹⁴ sul condono dell'imposta non sono applicabili.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Sezione 1: Violazione di obblighi procedurali, sottrazione d'imposta

Art. 28 Violazione di obblighi procedurali

¹ È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente ordinanza oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a. non presenta la dichiarazione dell'imposta integrativa o gli allegati di cui deve essere corredata;
- b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

² La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Art. 29 Sottrazione dell'imposta integrativa

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta;
- b. ottiene una restituzione illecita d'imposta.

¹² RS 642.11

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 642.11

² La multa equivale di regola all'importo dell'imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

³ Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 30.

⁴ È punito con la multa chiunque tenta di sottrarre un'imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell'imposta integrativa.

⁵ All'autodenuncia è applicabile per analogia l'articolo 181a LIFD¹⁵.

Art. 30 Istigazione, complicità, concorso

¹ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell'imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta integrativa sottratta.

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

³ All'autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181a LIFD¹⁶.

⁴ I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell'imposta integrativa commesse dall'unità operativa.

Art. 31 Procedura e prescrizione

¹ La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD¹⁷.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso. La giurisdizione penale è esclusa.

³ Alla prescrizione dell'azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD.

Sezione 2: Delitti fiscali

Art. 32 Frode dell'imposta integrativa

¹ Chiunque, per commettere una sottrazione dell'imposta integrativa ai sensi dell'articolo 29, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre

¹⁵ RS 642.11

¹⁶ RS 642.11

¹⁷ RS 642.11

attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

² È fatta salva la pena per sottrazione dell'imposta integrativa.

³ All'autodenuncia è applicabile per analogia l'articolo 186 capoverso 3 LIFD¹⁸.

Art. 33 Procedura

La procedura è disciplinata per analogia dall'articolo 188 LIFD¹⁹.

Art. 34 Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa. L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

Sezione 3: Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 35

Gli articoli 190–195 LIFD²⁰ sui provvedimenti speciali d'inchiesta dell'AFC in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali sono applicabili per analogia.

Capitolo 10: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni

Art. 36 Quota della Confederazione

¹ Il Cantone competente per la tassazione allestisce il rendiconto del gettito lordo dell'imposta integrativa da esso computata e della quota spettante alla Confederazione entro la fine del mese successivo.

² Entro la fine del mese successivo versa alla Confederazione la quota che le spetta sulla base delle somme incassate nel corso di un mese.

Art. 37 Quote dei Cantoni

¹ Il Cantone competente per la tassazione allestisce il rendiconto del gettito lordo dell'imposta integrativa e della quota spettante agli altri Cantoni entro la fine del mese successivo.

² Il versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti agli altri Cantoni, dedotta l'indennità secondo l'articolo 38, avviene in funzione delle somme

¹⁸ RS 642.11

¹⁹ RS 642.11

²⁰ RS 642.11

passate in giudicato e incassate dal Cantone nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

³ Se la tassazione dell'imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell'esercizio, il versamento avviene sulla base delle somme riscosse provvisoriamente e incassate dal Cantone.

Art. 38 Indennità

Le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa possono trattenere per ogni decisione di tassazione un'indennità pari al 2 per cento della quota del gettito lordo dell'imposta integrativa tassata spettante ai Cantoni, tuttavia al massimo 50 000 franchi.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 39 Disposizioni transitorie

¹ La presente ordinanza si applica agli esercizi che iniziano alla data di entrata in vigore della stessa.

² Le disposizioni sull'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR si applicano agli esercizi che iniziano il ...

³ In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali o di sottrazione d'imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 28 e 29 per gli esercizi che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.

Art. 40 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 22 agosto 1967²¹ sul computo di imposte alla fonte estere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

² ... Dal calcolo dell'ammontare massimo non viene dedotta un'imposta integrativa secondo l'ordinanza del ...²² sull'imposizione minima.

Art. 41 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

²¹ RS 672.201

²² RS ...

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Consultazione